



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)
con il Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE MICHELI)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (BELLANOVA)
con il Ministro per gli affari europei (AMENDOLA)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA)
e con il Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2019

Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	10
Disegno di legge	»	15
Testo del decreto-legge	»	16

ONOREVOLI SENATORI. – Ad agosto 2019, il Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici dell'ONU (*Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC*) ha presentato il rapporto speciale su « Cambiamenti climatici, desertificazione, degrado terrestre, sostenibilità del territorio, sicurezza alimentare e flussi di gas serra negli ecosistemi terrestri » nel quale si evidenzia la stretta relazione che sussiste fra tutti questi fattori e le anomalie climatiche cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Il rapporto, realizzato da 66 ricercatori da tutto il mondo, evidenzia una serie di dati allarmanti ed analizza delle possibili misure per ridurre le emissioni di gas serra e per limitare il riscaldamento globale. Tra queste ci sono: il ripristino del territorio e la gestione del carbonio organico nel suolo, la conservazione degli ecosistemi, la riduzione della deforestazione e del degrado, la riduzione della perdita e dello spreco di cibo, eccetera.

Secondo lo studio, alcune di queste misure hanno un impatto tangibile e immediato, mentre altre richiedono decenni per ottenere risultati. Tuttavia, ciò che emerge chiaramente è che vi è la necessità di apprestare interventi globali e tempestivi al fine di arginare conseguenze nocive ulteriori, ma anche di elaborare azioni che interessino una molteplicità di settori, sfruttando prima di tutto le potenzialità delle soluzioni naturali per diminuire le emissioni di gas serra.

Pertanto, la proposta normativa in esame si prefigge di realizzare una serie di misure positive, concrete, destinate a coinvolgere amministrazioni a più livelli, esperti e cittadini, puntando a realizzare le finalità indicate dall'attuale programma di Governo secondo le quali occorre realizzare un *Green*

New Deal, che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e porti a inserire la protezione dell'ambiente e della biodiversità tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale.

Più in dettaglio, la proposta interviene con misure urgenti in tutti i settori considerati estremamente vulnerabili ai cambiamenti climatici: acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, prevenzione dei rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo ed usi correlati, trasporti. La logica è quella di incentivare comportamenti ed azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili (e quindi le amministrazioni ma anche i cittadini), ma di farlo con un preciso contingente temporale. Le azioni dovranno essere realizzate in tempi brevi e secondo una programmazione che evidenzi le responsabilità degli interventi, in modo che, al termine del periodo indicato, si possano effettivamente verificare i risultati, misurare l'efficacia delle azioni poste in essere, attribuire meriti e demeriti e, infine, stabilire una nuova strategia di intervento che sia effettivamente calibrata sugli obiettivi non ancora raggiunti.

Il decreto-legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 reca misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.

Il comma 1 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è approvato un Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria dal Consiglio dei Mi-

nistri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri competenti. Tale programma ha carattere ricognitivo rispetto ai piani e programmi che in maniera trasversale o incidentale già si occupano anche del contrasto ai cambiamenti climatici e di miglioramento della qualità dell'aria.

Il comma 2, coerentemente con quanto indicato dal programma di governo, prevede che ciascuna amministrazione pubblica promuove, nell'ambito delle proprie competenze e salvaguardando il perseguimento dei compiti istituzionali, il raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria.

L'articolo 2 reca misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane, intervenendo sul fronte della domanda di servizi di trasporto pubblico urbano ecocompatibili in grado di garantire il diritto di muoversi dei cittadini limitando la necessità e quindi l'impiego dei più inquinanti veicoli privati, senza imporre vincoli e divieti.

Il comma 1 prevede di incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane soggette alle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, istituendo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato « Programma sperimentale buono mobilità », con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni l'anno 2024. Il fondo è alimentato tramite una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ per la collocazione sul mercato degli operatori dei diritti di emissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con le risorse di tale fondo (« Programma sperimentale buono mobilità ») si provvede ad attribuire un « buono mobilità » ai cittadini che risiedono nei comuni interessati dalle procedure di infrazione europee in materia di qualità dell'aria che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi; tale « buono mobilità » è assegnato nel limite di spesa indicato al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse, ha durata di tre anni e ha un valore di euro 1.500 per le autovetture ed euro 500 per i motocicli rottamati che l'interessato può utilizzare per l'acquisto, anche a favore di conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e di altri servizi ad esso integrativi, nonché per l'acquisto di biciclette. La norma specifica altresì che il « buono mobilità » non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità per l'ottenimento del beneficio.

Per i medesimi fini, il comma 2 autorizza la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con un finanziamento derivante dalla quota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, presentati al Ministero dell'ambiente da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infra-

zione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Le modalità di presentazione delle domande sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.

L'articolo 3, denominato « Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile », è volto a incentivare il ricorso agli scuolabus con specifico riferimento a quelli a basse emissioni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ricadenti nell'ambito dei comuni soggetti a procedura di infrazione in materia di qualità dell'aria. Pertanto, il comma 1 autorizza la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 di una parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di progetti per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia e per gli alunni del primo ciclo di istruzione comunali e statali con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Ai sensi del comma 2, i progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni associati, riferiti a un ambito territoriale con

popolazione superiore a centomila abitanti, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

L'articolo 4 reca azioni per la riforestazione urbana. Al fine di adottare misure urgenti per l'adattamento climatico nelle città metropolitane e migliorare la qualità dell'aria, il comma 1 istituisce un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura a favore delle città metropolitane, finanziato con parte della quota dei proventi delle aste dei diritti di emissione destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un totale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Il comma 2 prevede che, al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definiti i criteri, le modalità e le finalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi di cui al comma 1 tra le diverse città metropolitane, tenendo conto quali criteri di se-

lezione, in particolare, la valenza ambientale e sociale dei progetti, il livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, i livelli di qualità dell'aria e la localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione in materia.

Il comma 3 disciplina la procedura di presentazione delle progettazioni, entro novanta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2; tali progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi da parte di ciascuna città metropolitana, devono essere presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione, ove ammissibile in base ai requisiti previsti, di almeno un progetto per ciascuna città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo in argomento, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico può avvalersi degli esperti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del comma 4, le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

L'articolo 5 prevede nuove disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, attualmente attestatesi al numero di diciotto. Più nello specifico, come noto, l'Italia nel dicembre 2014 è stata condannata e sanzionata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per la presenza

sul territorio nazionale di 200 siti di discariche abusive dopo un procedimento di infrazione iniziato nel 2003. Oggi, dopo quattro anni, il nostro Paese ha bonificato o messo in sicurezza 152 siti permanendone ancora 48 da regolarizzare con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da euro 42.800.000 del dicembre 2014 agli attuali euro 10.200.00,00 da corrispondere all'Unione europea ogni sei mesi. Per questi compiti il Governo su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato il 24 marzo 2017 il generale di brigata dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Vadalà Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, al quale sono stati affidati con due successive delibere del Consiglio dei Ministri gli ottanta siti da porre in sicurezza attraverso l'apporto di una squadra dell'Arma dei carabinieri. La proposta in argomento è volta a disciplinare in modo organico le attività del Commissario per le discariche abusive, individuando in sede di normazione primaria vari aspetti connessi al *modus operandi* attualmente seguito dalla struttura commissariale in modo da dettagliare l'organizzazione e il funzionamento della struttura che allo stato trova fondamento nella sola normativa generale sul potere sostitutivo straordinario (articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, oltre all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, e all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131) nonché nei decreti del Consiglio di Ministri che si sono succeduti nel tempo e nell'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha disciplinato unicamente taluni aspetti connessi alla dotazione finanziaria del Commissario per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014.

La normativa prende altresì a riferimento la normativa sul Commissario unico per le acque reflue (articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, cui si aggiungono le ulteriori disposizioni contenute all'articolo 4-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), in ragione dei molteplici aspetti comuni che, pur nella diversità dei settori di intervento, ne contraddistinguono le relative attività.

Il comma 1 specifica che il Commissario può avvalersi mediante apposite convenzioni di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, anche a titolo oneroso; il Commissario potrà procedere a tale avvalimento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, compresi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili *pro capite*. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

In base al comma 2, il Commissario straordinario dura in carica per un triennio, è scelto dai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, continuando a godere dell'intero trattamento economico fondamentale corrisposto dall'amministrazione di provenienza. All'atto del col-

locamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, comando o distacco, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In aggiunta al trattamento fondamentale, è riconosciuto un compenso accessorio in base ai risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che trova pertanto applicazione unicamente per quanto riguarda la disciplina sul trattamento economico accessorio, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Il comma 3 prevede altresì che, in aggiunta al personale di cui al comma 1, il Commissario unico si avvale di una struttura di supporto composta da non più di dodici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. La struttura di supporto ha carattere temporaneo, essendo collegata alla durata della struttura commissariale in argomento che si esaurirà all'atto del completamento degli interventi oggetto di procedura di infrazione dell'Unione europea.

Il comma 4 prevede che, sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico, unitamente alla struttura di supporto, opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.

Ai sensi del comma 5, le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5 per cento annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi presso la contabilità del Commissario.

Il comma 6 prevede la nomina di un Commissario per la realizzazione degli interventi di depurazione, fognatura e collettamento, anche per far fronte ai nuovi impegni previsti ai sensi dell'articolo 4-septies del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019; tale Commissario subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario.

Ai sensi del comma 7, viene novellato l'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017, prevedendo un comma 8-bis in forza del quale il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 del citato decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017. Con il medesimo procedimento di cui al periodo precedente si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari.

L'articolo 6 reca disposizioni per la pubblicità dei dati ambientali. Il comma 1 prevede che, in attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati alle informazioni ambientali, gli enti pubblici e i concessionari di servizi pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche i dati am-

bientali risultanti da rilevazioni effettuati dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

In base al comma 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che i dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che provvede, sulla base di una specifica convenzione, a renderli fruibili su un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata « Informatambiente ».

Il comma 5 reca la norma di copertura finanziaria delle previsioni di cui al comma 4, mentre il comma 6 l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apporrate le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 7 introduce un contributo a fondo perduto per gli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura che allestiscono spazi per la vendita ai consumatori di prodotti sfusi e alla spina, sia di tipo alimentare sia detergenti, pari a 20 milioni di euro complessivi per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con un importo massimo di 5.000 euro a ogni esercente. Il contributo è corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, sino ad

esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per l'ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di

vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

L'articolo 8 concerne la proroga della ripresa dei versamenti tributari e contributivi nelle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici, di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'articolo 9 reca l'entrata in vigore e la conseguente trasmissione alle Camere per la conversione in legge.

Art. 1

Il comma 1 prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, avente i contenuti indicati nel medesimo comma; si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Il comma 2, di natura ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Art. 2

Ai sensi del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito uno specifico fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità" con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024.

Alla copertura dell'onere recato dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Le misure previste rientrano tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera a) in forza della quale i proventi in argomento possono essere destinati a "ridurre le emissioni dei gas a effetto serra (...) favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici", coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE.

La corresponsione dei "buoni mobilità" di durata triennale, pari a 1.500 euro cadauno per le autovetture omologate fino alla classe Euro 3 ovvero di 500 euro cadauno per i motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, ai soggetti ivi indicati avverrà nei limiti di spesa indicati al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse.

Il comma 2 prevede un'autorizzazione di spesa per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per finanziare progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale da parte di uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione per la qualità dell'aria con un ambito territoriale avente una popolazione superiore ai centomila abitanti.

Tale autorizzazione trova copertura attraverso l'utilizzo di una quota parte dei proventi delle aste CO₂ spettante al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale quota è versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato e resta acquisita definitivamente all'erario.

La misura rientra tra gli obiettivi indicati all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera f), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE.

Art. 3

Il comma 1 autorizza una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per finanziare investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto



ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Tale autorizzazione di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo di una quota parte dei proventi delle aste CO2 spettante al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale quota è versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato e resta acquisita definitivamente all'erario.

La misura rientra tra gli obiettivi indicati all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera f), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE.

Il comma 3, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

I commi da 1 a 3 prevedono l'avvio di un programma sperimentale per la riforestazione urbana, con un finanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Tale autorizzazione trova copertura attraverso l'utilizzo di una quota parte dei proventi delle aste CO2 spettante al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale quota è versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato e resta acquisita definitivamente all'erario.

La misura rientra tra gli obiettivi indicati all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera d), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE.

In particolare, il comma 3 prevede altresì la facoltà per il Comitato, che opera ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente per la valutazione e per la verifica della fase attuativa dei progetti; trattandosi di una mera disposizione facoltizzante a favore del Comitato e tenuto conto, peraltro, che tali attività rientrano nei compiti istituzionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, le stesse verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 interviene sui criteri di affidamento per la realizzazione delle opere nei casi ivi previsti il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali; si tratta di una norma ordinamentale che pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5

In considerazione della necessità di assicurare le risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione degli interventi, la norma prevede, al comma 1, che il commissario unico per la bonifica delle discariche abusive possa avvalersi dei soggetti ivi indicati, prevedendo per tale personale di cui si avvale il Commissario nonché per quello della struttura di supporto di cui al comma 3 la possibilità di corrispondere compenso accessorio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Si tratta di una facoltà rimessa alla scelta del Commissario entro i limiti massimi ivi previsti; in ogni caso, i relativi oneri saranno a carico dei quadri economici degli interventi, talché l'effettiva corresponsione del compenso per lavoro straordinario dipenderà dalla sussistenza delle effettive disponibilità finanziarie. Più in generale, gli eventuali costi per la stipula di convenzioni, che comunque rappresentano una mera facoltà cui il Commissario unico può fare ricorso, graveranno sui quadri economici degli interventi della struttura commissariale, nell'ambito del limite fissato al comma 5.

Al terzo periodo del comma 2, si prevede per il Commissario la corresponsione di un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011; tali oneri sono a carico delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.



Il comma 3 prevede che il Commissario si avvalga di una struttura di supporto composta da non più di 12 unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. A tale personale si applica la previsione di cui al comma 1 in materia di compenso per lavoro straordinario. Si tratta di compensi che saranno posti a carico dei quadri economici degli interventi. Si precisa che la struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

Il comma 4 prevede che sulla base di specifica convenzione il Commissario operi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Dicastero. Attualmente, il Commissario opera presso un immobile in uso all'Arma dei Carabinieri; in forza della norma in argomento, la sede del Commissario si sposterebbe all'interno della struttura ministeriale, che presenta idonei spazi per consentire lo svolgimento delle funzioni del Commissario stesso.

Il comma 5 prevede che gli oneri per le esigenze operative e per il funzionamento del Commissario sono a carico della quota, non superiore al 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi; si tratta di un importo massimo in base al quale saranno parametrare le effettive spese.

Al riguardo, si riporta di seguito il piano finanziario 2019 per la gestione commissariale, che costituisce la base per la quantificazione del fabbisogno di spesa per il funzionamento della struttura commissariale indicato al comma 5 del presente articolo.

ESIGENZE ANNUE PER "COMMISSARIO STRAORDINARIO BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE"					
Esigenza		Descrizione	Importo	Note esplicative	
Costi per spese correnti dell'Unità "Commissario straordinario Bonifica Discariche Abusive"	€ 460.000,00	Spese promozionali, di divulgazione e sensibilizzazione	<ul style="list-style-type: none"> realizzazione/aggiornamento sito internet realizzazione materiale promozionale (Video promozionali, brochure informative etc) 	€ 10.000,00	esistente e a carico alle attività di adozione e consultazione
		Spese didattive di:	<ul style="list-style-type: none"> - pagamento oneri per formazione (es. corsi di formazione in aree d'interesse per il personale del Commissario Straordinario Bonifica Discariche Abusive); materiale per finalità formative; 	€ 30.000,00	
		Indennità e rimborsi per missione del personale.	€ 150.000,00		
		Spese generali per:	<ul style="list-style-type: none"> - acquisto mobili, sistemi di archiviazione e accessori per ufficio; - acquisto materiale informatico e tecnologico; - acquisto cancelleria e materiale consumabile per ufficio (carta, toner, ecc.); - minivo mantenimento; - spese postali compresi bolli, imposte, fidej. 	€ 40.000,00	
		Spese per esigenze di mobilità	€ 60.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - acquisto carburante per 3 autovetture in codice o nel loro (15.000 €) - Ratei calcolati su polizza assicurativa di € 32.000 €/anno per 2 autovetture; - 62.000 €/anno per 1 autovettura. 	(Riutilizzo 3 autovetture medie - Cont. Corrisp 10.000 €) (Riutilizzo 3 telepassi 10.000 €)
Spese per prestazioni di lavoro straordinario		spese per retribuzione ore di lavoro straordinario	€ 170.000,00		
	€ 460.000,00	TOTALE ESIGENZE ANNUE			

Contabilità nr. 6054 descrizione "COMM STRAORD. BONIFICHE - DL 119-16, intestata a: COMMISSARIO STRAORDINARIO DISCARICHE ABUSIVE DPCM 24/03/2017

COMMISSARIO STRAORDINARIO BONIFICHE DISCARICHE ABUSIVE - Via Giolitti CARDUCCI, 5 - 00187 - ROMA (RM) - codice fiscale n. 97935830584;



Si precisa che alla data dell'8 ottobre 2019, la consistenza della contabilità speciale del Commissario unico ammonta a 82.576.581,58.

Il comma 6 prevede la nomina di un nuovo Commissario unico per la realizzazione degli interventi di depurazione, collettamento e fognatura di cui all'art. 2 del decreto legge n. 243 del 2016 nonché dell'articolo 4-septies, comma 1, del decreto legge n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019, entro sessanta giorni dalla data in vigore del presente decreto legge. Di conseguenza, all'atto della nomina del nuovo Commissario cessa dalle sue funzioni il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2017.

Poiché la nomina del Commissario unico è prevista a legislazione vigente, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 prevede la possibilità per il Commissario unico di avvalersi fino a un massimo di due sub commissari nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Il trattamento economico dei sub commissari è disciplinato, analogamente al Commissario unico dall'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, richiamato dal comma 3 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Si tratta di una mera facoltà in capo al Commissario unico cui potrà avvalersi compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nella propria contabilità. Peraltro, il citato articolo 15, comma 3, prevede che la parte fissa non può superare 50.000 euro annui, mentre la parte variabile dipende dal grado di raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi fino a un massimo di 50.000 euro annui. Gli oneri connessi ai compensi dei sub commissari, qualora nominati, sono a carico del quadro economico degli interventi.

Si precisa che alla data dell'8 ottobre 2019, la consistenza della contabilità speciale del Commissario unico ammonta a 104.083.747,18.

Art. 6

I commi 1 e 2 prevedono la pubblicazione di dati ambientali in rete in possesso degli enti interessati; tale attività rientra nei più generali obblighi di trasparenza dell'informazione ambientale previsti dalla Convenzione di Aarhus e dalla normativa nazionale, pertanto potrà essere svolta dai soggetti pubblici coinvolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come precisato nella clausola finanziaria prevista al comma 3.

Al riguardo, si precisa che l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede, al comma 2, che "le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali»".

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, per autorità pubblica si intendono "le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico".

Si tratta pertanto di obblighi già previsti a legislazione vigente, ragion per cui le amministrazioni interessate potranno provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'attività riservata all'ISPRA ai sensi del comma 4, il comma 5 prevede un finanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della



missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tali risorse saranno destinate su un capitolo di nuova istituzione sul bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito della missione 32, programma 3, presso la Direzione generale per l'innovazione, il personale e la partecipazione.

Art. 7

La norma prevede un contributo a fondo perduto per gli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e per l'igiene personale, sfusi o alla spina, in via sperimentale, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.

Pertanto, poiché l'importo previsto vale come tetto massimo di spesa, la corresponsione del contributo avverrà sino a esaurimento delle risorse previste.

Si precisa che il contributo in argomento è destinato al finanziamento dell'acquisto della strumentazione per l'allestimento degli spazi per la vendita di prodotti sfusi e alla spina, pertanto presenta natura in conto capitale e, ai sensi del comma 3, trova copertura mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 2, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

La disposizione proroga al 15 gennaio 2020 la ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi sospesi e comporta un onere per il 2019 di complessivi 13,8 milioni di euro. Più specificatamente, con riferimento agli effetti finanziari, rispetto a quanto scontato a legislazione vigente, la disposizione comporta minori entrate per l'anno 2019 per 6,9 milioni di euro per la parte tributaria e 6,9 milioni di euro per la parte contributiva, corrispondenti alle prime 7 rate che dovevano essere riscosse nel 2019 a normativa vigente.

Agli oneri derivanti dal comma 1, secondo il comma 2 valutati in 13,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il comma 3 prevede l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

L'articolo reca l'entrata in vigore e la conseguente trasmissione alle Camere per la conversione in legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

10/4 OTT. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato



[Handwritten signature]

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019.

Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l'emergenza climatica, tenuto conto dei lavori svolti a livello internazionale dall'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), in ambito Nazioni Unite, che evidenziano come la variabilità climatica sia strettamente legata alle attività umane e come le temperature e le emissioni di CO₂ continueranno progressivamente a crescere con impatti negativi su numerose aree del pianeta e sulla salute pubblica;

Ritenuta, altresì, la necessità di prevedere, in coerenza con gli impegni derivanti dalla normativa europea, misure straordinarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;

Considerata altresì la straordinaria necessità di disporre di prime misure aventi carattere di urgenza per la composizione delle procedure di infrazione in tema ambientale che direttamente e indirettamente contribuiscono al cambiamento climatico e ai livelli di qualità dell'aria, e in particolare al rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, in relazione a cui l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia le procedure d'infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043, anche alla luce degli impegni assunti dal Governo italiano e dalle Regioni e dalle Province autonome con il Protocollo « Aria Pulita » firmato il 4 giugno 2019 a Torino, a margine del « Clean Air Dialogue » con la Commissione europea;

Considerata altresì la necessità di prorogare il termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle

infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari europei, per gli affari regionali e le autonomie e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati, è approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e contrastare i cambiamenti climatici e sono identificate le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.

2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conferma le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria.

Articolo 2.

(Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato « Programma sperimentale buono mobilità », con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalità di cui al presente comma. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a

valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un « buono mobilità » pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Il « buono mobilità » non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Articolo 3.

(Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile)

1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

Articolo 4.

(Azioni per la riforestazione)

1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13

marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.

3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

Articolo 5.

(Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale)

1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite conven-

zioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

2. Il Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

3. Il Commissario unico si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di dodici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico, unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2017, cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario di cui al primo periodo.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari. ».

Articolo 6.

(Pubblicità dei dati ambientali)

1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e i concessionari di servizi pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del me-

desimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresì, sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata « Informambiente », anche nell'ambito della sezione « Amministrazione trasparente ».

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina)

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*) ed *e*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000

ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per l'ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 le parole « entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019 » sono sostituite dalle seguenti « entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020 »;

b) al comma 13 le parole « entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019 » sono sostituite dalle seguenti « en-

tro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BELLANOVA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

